

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 2014****relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per quanto riguarda questioni relative alla riammissione**

(2014/231/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione del Consiglio 2014/229/UE ⁽²⁾, l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 9 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) Le disposizioni dell'accordo diverse da quelle di cui all'articolo 34, paragrafo 3, concernenti la riammissione, sono oggetto di una decisione distinta ⁽³⁾, che deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.
- (5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra ⁽⁴⁾, con riguardo al relativo articolo 34, paragrafo 3, è approvato a nome dell'Unione europea.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 41 dell'accordo. L'Unione o, se del caso, l'Unione e i suoi Stati membri sono rappresentati nel Comitato misto a seconda della materia.

⁽¹⁾ Approvazione rilasciata il 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2014/229/UE del Consiglio, del 27 ottobre 2009, relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2014/230/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GÜL 125 del 26.4.2014, pag. 17 unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON
